



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

- I. SULLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI UN RESOCONTO STENOGRAFICO CLASSIFICATO SEGRETO
- II. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA MISSIONE DA PARTE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL COMPIMENTO DI ACQUISIZIONI DICHIARATIVE A PROVA TESTIMONIALE E DI PRELIEVO DOCUMENTALE
- III. AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, DOTTORESSA MARIA ANTONIA VERTALDI

50^a seduta: mercoledì 11 dicembre 2019

Presidenza del presidente MORRA

COMMISSIONE ANTIMAFIA

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE: - MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato come segreto

PRESIDENTE: - MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale

PRESIDENTE: - MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi

PRESIDENTE:	VERTALDI, presidente del tribunale di sorve-
- MORRA (M5S), senatore Pag. 3, 8, 14	glianza di Roma Pag. 4, 8, 11 e passim
VITALI (FI-BP), senatore	SARAGNANO, vice presidente del tribunale di sorveglianza di Roma

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto: Misto-Cambiamo! 10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE.

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

Interviene la dottoressa Maria Antonia Vertaldi, presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, accompagnata dalla dottoressa Maria Teresa Saragnano, presidente vicario.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che dell'odierna seduta verranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei deputati.

Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato come segreto

PRESIDENTE. Rendo noto che è pervenuta richiesta di trasmissione del resoconto stenografico di un'audizione parzialmente secretata che ha avuto luogo presso la Commissione. Dispongo pertanto la prosecuzione dei lavori in regime di segretezza.

```
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,11).
```

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,39).

Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale

PRESIDENTE. Rendo noto che è stata avanzata una proposta di svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per raccogliere dichiarazioni testimoniali e acquisire documenti. Dispongo la prosecuzione dei lavori in regime di segretezza.

```
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,40).
```

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,42).

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi

PRESIDENTE. I lavori proseguono in seduta pubblica.

Prosegue l'attività conoscitiva, già avviata nella giornata di ieri con le audizioni del consigliere Ardita, del presidente Fiorillo e del professor Ruotolo, sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

L'esame proseguirà oggi con l'audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi, accompagnata dal presidente vicario, dottoressa Maria Teresa Saragnano, che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento interno, la dottoressa Vertaldi e la dottoressa Saragnano hanno la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione.

Chiedo quindi alle audite di voler prendere la parola per un intervento introduttivo; in seguito, potranno intervenire in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Prego, dottoressa Vertaldi.

VERTALDI. Signor Presidente, ringrazio dell'occasione che mi viene offerta di poter anche parlare della magistratura di sorveglianza, questa sconosciuta. La magistratura di sorveglianza, infatti, ad oggi ancora non ha una esatta collocazione ordinamentale e si ritrova ad essere, di volta in volta, investita di nuove competenze – anche in via di supplenza – per sistemare situazioni delicate, come quella del sovraffollamento carcerario a seguito della sentenza Torreggiani. Essa opera e lavora in estrema difficoltà, con un organico di magistratura e di personale amministrativo mai più rivisto dal 1975, cioè da quando è iniziato il lavoro di riordino dell'ordinamento penitenziario.

Mi avvalgo di appunti perché è davvero alta la posta in gioco del tribunale di sorveglianza di Roma su questi temi e vi chiedo scusa se mi dovrò dilungare, ma sono argomenti che devo trattare.

Signor Presidente, riferirò in termini molto generali, perché parliamo di una sentenza della Corte costituzionale che, in qualità di giudice delle leggi, ha espresso un principio al quale noi dobbiamo uniformarci e, eventualmente, tradurre in una norma positiva, ma non più di questo. Non ho né segreti, né situazioni particolari da rappresentare, perché si tratta di un'organizzazione degli Uffici giudiziari e del lavoro dei Magistrati di sorveglianza in aderenza ai principi costituzionali espressi dalla Corte.

Saluto il collega Grasso: ci siamo visti a Casal di Principe l'ultima volta, quando ci occupavamo di misure di prevenzione, tanto tempo fa.

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

La magistratura di sorveglianza è connotata dal carattere di prossimità al soggetto condannato anche per la valutazione del suo individuale progredire nel tratttamento. Ciò è importante in questo momento, a proposito dell'ipotizzato trasferimento di competenze, ma io direi di giurisdizione, al tribunale di sorveglianza di Roma. La Magistratura di sorveglianza è caratterizzata altresì da un esercizio di discrezionalità nella sua giurisdizione, correlato alla peculiarità del giudizio prognostico e finalizzato a cogliere il «divenire» del trattamento del detenuto, rilevando elementi che incidono sia sulla pericolosità sociale di quest'ultimo, sia sul buon esito di eventuali benefici o misure alternative che lo riguardino.

Certamente, la magistratura di sorveglianza è l'organo che principalmente tende ad attuare il principio della flessibilità della pena nel corso della sua esecuzione, valutando i percorsi trattamentali dei soggetti condannati. Anche questa discrezionalità è contenuta in parametri di legge. Dinanzi a una gamma e a una varietà di situazioni, la magistratura di sorveglianza valuta quali siano gli elementi da selezionare, al fine anche della modifica della qualità o della quantità della pena: per quanto riguarda la quantità della pena, applicando la liberazione anticipata; per quanto riguarda la qualità della pena, concedendo misure alternative alla detenzione.

Questo non significa che la magistratura di sorveglianza cambi la sentenza o insidi la certezza della pena: la pena è quella, le modalità di esecuzione sono altra cosa e rispondono a un principio di civiltà giuridica, ossia adeguare il trattamento penitenziario al progresso che il soggetto fa nel corso della sua detenzione.

La discrezionalità nel caso *de quo*, ovvero rispetto alla pronunzia della Corte costituzionale, è già molto parametrata, perché è la stessa Corte che indica l'iter istruttorio e motivazionale che la magistratura di sorveglianza deve seguire nel valutare il progresso trattamentale e l'attuale profilo di pericolosità sociale del soggetto al fine di concedere delle aperture.

Oggi ci dobbiamo concentrare, infatti, sulla possibilità di valutare il profilo di pericolosità, non solo sulla base del parametro della condotta carceraria (che non si basa solo sulla mera condotta carceraria, bensì – come spiegherò più avanti – anche sulla partecipazione all'opera di rieducazione e sul contegno carcerario, che è cosa un po' diversa), ma anche sull'allontanamento dalle organizzazioni criminali e dal rischio che questi contatti possano essere ripresi.

Oggi come oggi, non possiamo svolgere bene questo articolato e composito lavoro perché è purtroppo diffusa presso tutti gli Uffici e Tribunali di sorveglianza, una situazione di assoluta sottovalutazione delle esigenze della giurisdizione, con un apparato amministrativo e un organico di magistrati non rispondente alle esigenze. Ad esempio, quando al tribunale di Roma fu assegnata la giurisdizione esclusiva in materia di articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario vi fu un aumento di organico di due unità. Subito dopo vi furono ampliamenti di competenza e di giurisdizione, come la giurisdizionalizzazione dei reclami e quant'altro, per cui quel minimo ampliamento di organico di magistrati non servì praticamente a nulla, ancor più perché non affiancato da un adeguato ampliamento an-

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

che della pianta organica del personale amministrativo. Il rapporto magistrato/personale amministrativo è naturalmente funzionale al buon andamento e alla buona amministrazione.

È quindi indispensabile, anche in sede normativa, se vogliamo – e lo vogliamo tutti – fare le cose bene, intervenire anche sulla dotazione della pianta organica di magistrati e personale amministrativo da incrementare adeguatamente. Inoltre, bisogna riflettere anche sul numero degli educatori e degli psicologi a disposizione della popolazione carceraria all'interno del carcere al fine di una più compiuta osservazione intramuraria per la predisposizione di più adeguati percorsi trattamentali individuali utili a fornire concreti elementi di valutazione. A noi arrivano relazioni in ritardo e incomplete, dobbiamo pregare talvolta per averle, dobbiamo arrivare a patti, per sapere almeno le cose più importanti, per essere in condizione di operare la giusta valutazione. Purtroppo molto spesso arriviamo in udienza e dobbiamo rinviare perché non abbiamo tutti gli elementi necessari per formulare quel giudizio prognostico che è alla base della giurisdizione della magistratura di sorveglianza.

Rispetto alla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, vorrei aggiungere una considerazione sulla campagna di stampa e su ciò che arriva anche da colleghi magistrati, perché il magistrato di sorveglianza si trova investito di un problema. Il continuo commento su quanti detenuti usciranno o non usciranno in permesso premio, su quali magistrati devono o non devono concedere questi permessi fa male a tutti: fa male allo Stato, fa male alla magistratura di sorveglianza, è una comunicazione non corretta, che non fa altro che acuire il disagio e il senso di insicurezza percepito dalla società civile. Per questo motivo direi che dobbiamo individuare dei parametri normativi il più velocemente possibile.

Per quanto riguarda la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma – passo subito al tema dolente – abbiamo parlato di giurisdizione di prossimità e abbiamo parlato di esercizio di un potere discrezionale nella valutazione di determinati elementi evincibili dall'andamento del trattamento del soggetto detenuto. Io non ravviso situazioni emergenziali tali da sconvolgere sia l'assetto del codice di procedura penale, sia l'ordinamento penitenziario in punto di competenza territoriale del magistrato di sorveglianza. Stiamo infatti parlando del magistrato di sorveglianza che esamina in prima battuta la posizione dell'istanza del richiedente il permesso e, in seconda battuta, l'eventuale reclamo dinanzi al tribunale.

Non è possibile smontare quest'impianto, che ha la sua logicità, in quanto correlato alla prossimità del magistrato di sorveglianza con il detenuto, con il luogo carcere, alla possibilità di svolgere colloqui con il detenuto, di interloquire con gli operatori penitenziari, di avere quelle percezioni e quelle acquisizioni di dati che non sempre si colgono in concreto ma che si colgono in una situazione di *compliance* con il detenuto e/o con l'operatore. Ecco perché, se si volesse smantellare, questa realtà, così pensata dal nostro legislatore e dai padri del nuovo ordinamento penitenziario, non è dato ipotizzare buoni risultati in punto di qualità della risposta giudiziale.

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

Non bisogna sottrarre al giudice della prossimità, a quello del territorio, questa valutazione: il permesso premio non è una concessione premiale, ma è un elemento del trattamento. Infatti, per il principio della progressione trattamentale, la sperimentazione positiva nel corso di permessi premio, lavoro all'esterno o altro è un passaggio necessario per arrivare a fruire della misura alternativa alla detenzione. Pertanto, quando noi sottraiamo al giudice di prossimità la valutazione di una concessione di questo tipo è come se spezzassimo una catena, ci sarebbe un anello mancante.

D'altra parte ancora, una parcellizzazione di acquisizioni istruttorie da parte di un giudice ovvero di un tribunale che magari non è quello territoriale, non credo giovi ai tempi del processo; non consente in pieno l'acquisizione degli elementi necessari che la Corte ci ha detto di osservare nel tempo rispetto alla condotta carceraria e, principalmente, non risponde nemmeno alla logica del Consiglio superiore della magistratura, che da un po' di tempo sollecita solo la costituzione dell'«ufficio del magistrato di sorveglianza». Tale struttura non concerne solo una costituzione formale o meramente organizzativa in quanto essa contempla un sistema di circolazione in tempo reale di dati tra gli uffici (parliamo di uffici separati) e il tribunale. Ora l'acquisizione di un elemento in sede monocratica consente una veicolazione immediata fino al tribunale, in modo che, se il tribunale deve assumere una decisione, non è costretto a procedere ad ulteriore istruttoria perché magari già dispone dei dati necessari; è una buona prassi che mira ad ottimizzare i tempi del procedimento e che difficilmente potrebbe attuarsi in caso di previsione di un giudice del gravame diverso da quello indicato dalle norme sulla competenza territoriale.

Dall'altra parte, mi chiedo perché una giurisprudenza creativa di merito dovrebbe spaventarci se aderente alla *ratio legis* e fondata su «motivazione rafforzata» che evidenzi anche il risultato dell'inversione dell'onere probatorio come vuole la sentenza della Corte costituzionale.

Vi è un'altra questione. Viene attribuita estrema pregnanza ai pareri e alle valutazioni della Direzione nazionale antimafia (DNA) e delle direzioni distrettuali antimafia (DDA). Vediamo come questo dato si concilia in concreto e, sul territorio, con l'autonomia della magistratura di sorveglianza.

Potrebbe essere interessante, invece, se la Scuola superiore della magistratura, nell'immediatezza, organizzasse un bel corso intensivo in materia destinato alla magistratura di sorveglianza e ai magistrati delle procure antimafia per cercare di enucleare gli elementi più complicati che si possono porre sia *in procedendo* che *in iudicando*.

Riguardo alla valutazione della richiesta di permesso premio, direi di escludere l'accentramento della competenza presso l'Ufficio e/o il tribunale di Roma perché contro la *ratio* dell'Ordinamento penitenziario: significa negare il ruolo di controllo della magistratura di sorveglianza e l'essenza della sua giurisdizione di prossimità. È stata avanzata l'ipotesi della pronunzia collegiale: potrebbe anche immaginarsi. Si potrebbe immaginare una pronunzia collegiale in prima battuta, con procedimento *de plano*, senza troppe formalità, e in seconda battuta in contraddittorio di-

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

nanzi al tribunale; ci potrebbe però essere qualche problema di composizione, perché per legge il magistrato che ha pronunziato il provvedimento reclamato non può far parte del collegio che esamina il reclamo.

Per i grandi tribunali, come i tribunali metropolitani, non c'è problema, però per i piccoli tribunali questo problema si pone. Ma questa non è una ragione sufficiente per rinviare tutto alla competenza del tribunale di Roma.

VITALI (FI-BP). Vi diamo altre due unità.

VERTALDI. Non bastano.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per anticiparvi che l'audizione di Cafiero De Raho è rinviata a domani alle ore 14, quindi possiamo procedere con l'audizione odierna fino alle ore 15.30.

VERTALDI. Sollecitiamo, quindi, questo intervento normativo, perché è necessario. Anche noi siamo d'accordo, anche se la Corte ha già limitato l'incisività della modifica che ha apportato. D'altra parte, il suo ordito tiene conto non solo dell'affermazione di un principio costituzionale sacrosanto, ma anche delle esigenze della sicurezza sociale. Sono infatti rimasti immutati tutti i commi successivi al primo dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, a tutela dell'esigenza di acquisizione delle necessarie informazioni utili per la valutazione della pericolosità sociale. Ancor più la Corte ha principalmente stabilito cosa debba accadere affinché la presunzione di pericolosità relativa possa essere veramente riconosciuta.

Intanto, ritengo che questa sia una svolta culturale che non cambierà molto nella pratica; è solo svolta culturale, come conseguenza dell'affermazione di un principio per il quale la pena deve essere espiata in attuazione ed osservazione dei principi costituzionali e sovranazionali, che non ritengo rappresenti un arretramento nel contrasto alla mafia; anzi, è un messaggio forte alla mafia di affermazione di principi costituzionali, che facciamo nostri ed esplichiamo, sapendo di poter contare su una magistratura compatta, capace, competente, che non si fa intimorire. Non si fa intimorire perché, se valuta il trascorrere del tempo in detenzione, fa la cosa giusta e lo fa tenendo conto delle proprie esigenze (per le quali è anche necessario aumentare l'organico amministrativo e penitenziario); e lo fa senza celarsi dietro automatismi o preclusioni perché la pericolosità del detenuto fuori dal contesto carcerario, quindi sul territorio, può essere ben accertata. In proposito, ho delle idee che passo ora ad illustrare.

I parametri di valutazione della pericolosità sociale, a mio avviso, sono già configurati nella legge e sono ribaditi in sentenza dalla Corte costituzionale. Quali sono questi altri congrui e specifici elementi per il superamento della presunzione di pericolosità pur se non più assoluta, che non siano naturalmente la sola buona condotta carceraria e la mera affermazione di dissociazione? Le informazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), le informazioni carcerarie, le in-

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

formazioni provenienti dalla DNA e dalle DDA, ma principalmente – afferma la sentenza della Corte – «stringenti informazioni in merito all'eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata», a partire da quelli di natura economica e patrimoniale nonché l'acquisizione di elementi che escludano il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, in ordine ai quali il detenuto ha un onere di allegazione di elementi a sostegno della sua estraneità attuale e futura nonché onere di provare in controdeduzione ad eventuali elementi negativi acquisiti.

Questi sono, secondo me, gli elementi principali da acquisire, perché sono quelli che veramente consentono di rafforzare una motivazione. Le nostre esigenze istruttorie si riferiscono innanzitutto a quanto proviene dalle autorità che interloquiscono con noi, perché vorremmo informazioni più fluide e fondate su elementi di fatto e non solo su apodittiche affermazioni di sussistenza o meno dell'organizzazione criminale e di appartenenza o meno a quell'organizzazione criminale. Vorremmo avere informazioni anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma contestualizzate nel tempo e nelle circostanze specifiche di fatto in relazione alle quali le dichiarazioni sono state rese. Non mi sta bene l'estrapolazione di una dichiarazione di un collaboratore di giustizia decontestualizzata, perché si presta a interpretazioni anche differenti. È la pratica che ci induce a ragionare in questa maniera.

Ecco perché credo che, in autonomia, come istruttoria ufficiosa (visto che tutta l'attività istruttoria del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza è ufficiosa), si possano avviare indagini socio-familiari e patrimoniali, che indichino le reali possidenze, il tenore di vita del detenuto, dei familiari e della stretta rete amicale e concreti elementi che possano deporre per un ricambio generazionale nelle posizioni verticistiche oppure per una unione di organizzazioni criminali ovvero anche per una creazione di cartelli che, indipendentemente dai confini territoriali, possano operare sul territorio per il perseguimento solo ed esclusivamente di interessi criminali.

Sul territorio, vorrei chiedere alle forze dell'ordine che vi sia un monitoraggio attento sulle attività commerciali e produttive, verificando la redditualità dei titolari delle imprese economiche, specialmente se parenti o della stretta cerchia amicale del detenuto. Ci dovrebbero comunicare gli assetti e lo stato della criminalità organizzata sul territorio, non solo con riferimenti nominali, ma eventualmente anche con l'esplicazione delle alleanze o delle frammentazioni e non per sentito dire. Sono tutte indicazioni utili per capire se l'organizzazione criminale è a struttura rigida o familistica, per comprendere se il ritorno temporaneo del soggetto sul territorio possa essere un rischio per la ricompattazione.

Le forze dell'ordine ci dovrebbero anche riferire la sensazione che colgono nell'ambiente per un eventuale ritorno del soggetto sul territorio: se è un territorio ancora caratterizzato da una richiesta di mafia; se sul territorio esiste una cosiddetta *pax* mafiosa, che o è indice di riorganizzazione di sistemi criminali oppure è finalizzata alla cura, in tranquillità, di interessi economici importanti.

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

Ecco perché ritengo che la circolazione di questi dati tra magistratura di sorveglianza e le altre autorità sia fondamentale. A tutto questo si dovrebbe aggiungere la possibilità di addivenire a protocolli investigativi e operativi con le autorità procedenti, nonché alla creazione di un tavolo tecnico, in cui ci si possa incontrare periodicamente anche per intraprendere la creazione di una banca dati, per far confluire finalmente in quello che doveva essere, sin dall'inizio, il fascicolo elettronico del detenuto (che non si è mai fatto) tutti i dati relativi al detenuto ma anche al territorio.

Esiste un sistema ministeriale interessante, che si chiama SIDET, che purtroppo non è stato mai utilizzato da nessuno, perché non abbiamo la possibilità di dedicare personale amministrativo all'implementazione del sistema stesso, cioè all'inserimento dei dati.

Questo, per quanto riguarda la situazione esterna. Ma la sentenza ha altresì indicato l'esame della condizione interna al carcere per verificare gli effetti deterrenti della detenzione già sofferta. Come dicevo prima, più che di condotta parlerei di «contegno carcerario», che non è la mera osservanza delle norme comportamentali, ma si ricava anche dalla valutazione dei rapporti con la polizia penitenziaria, con gli operatori e con i compagni di detenzione. Sono tutti elementi importanti da valutare e da ricavare non solo dalle relazioni, ma proprio da quell'immediatezza del rapporto, che è di prossimità, quando il magistrato di sorveglianza si reca presso l'istituto penitenziario per avere il colloquio con il detenuto.

Infatti, una mera dichiarazione di dissociazione, non supportata da positivi indicatori, non risponde a niente. Potrebbe invece risultare importante (e siamo sempre nella giurisdizione di prossimità) cogliere segnali di allontanamento da logiche tipiche della criminalità organizzata: per esempio, la disponibilità al dialogo riguardo ai reati commessi, la revisione dello stile di vita tenuto precedentemente, l'intervenuta considerazione per la vittima e per il suo dolore.

Un passaggio importantissimo è, inoltre, l'avvio di percorsi di giustizia riparativa, che non si limitino al risarcimento del danno: la giustizia riparativa ricrea dei rapporti nel sociale, ricucendo quello strappo che è stato determinato dalla commissione del reato ed è un'assunzione di responsabilità da parte del detenuto, che si mette in discussione, nei confronti della vittima, di se stesso e della società, talvolta anche con attività di pubblica utilità. È comunque importante cogliere l'assenza di atteggiamenti prevaricatori o di pretesa di «rispetto» dai compagni di detenzione, che sono sicuramente sintomi di un'idea sbagliata di chi nel carcere vuole ancora esercitare una prepotenza di carattere mafioso.

Quando parliamo di permessi premio, parliamo anche della funzione della pena, della sua umanizzazione nonché di tutela della sicurezza della società civile. Il procedimento per la concessione del permesso premio è articolato: il magistrato di sorveglianza deve acquisire molti elementi (non solo per i detenuti di cui all'articolo 4-bis) ed è sempre un processo articolato e difficile. L'innovazione rispetto a tale norma dell'ordinamento penitenziario concerne solo l'apertura ad una speranza, che deve passare però per il vaglio della valutazione di merito da parte del magistrato di sorveglianza.

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

Tutto ciò comporterà un notevole incremento di lavoro. Tuttavia, intervenendo sul permesso premio, sarebbe interessante cercare di superare una volta per tutte l'unificazione di tutti i reati nell'alveo dell'articolo 4-bis, comma 1, che prevede l'attività di consultazione e di acquisizione di dati dal CPOSP e dalla DNA: mi chiedo che cosa mi possa dire la DNA a proposito dei reati sessuali, per esempio. Posso capire per i reati di cui agli articoli 74 o 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ma per il resto è uno spreco di energie, di attività, è una sottovalutazione del poco tempo che ciascuno di noi ha a disposizione per fare bene le cose. Riserviamo questo regime, un po' più rigoroso, per alcuni reati. Per gli altri reati, prevediamo un regime altrettanto rigoroso, perché sono reati gravissimi, però differenziato in base al loro specifico criminologico.

Inoltre, poiché il permesso premio è un elemento del trattamento, concederlo senza la speranza della progressione nel trattamento è una scelta pericolosissima; è veramente pericoloso perché è possibile che qualcuno non rientri, malgrado tutte le prognosi favorevoli e positive a monte di questa eventuale concessione, laddove sia precluso l'ulteriore passo verso l'inclusione sociale.

Qual è allora la soluzione? O estendiamo il principio espresso dalla Corte costituzionale rispetto all'articolo 4-bis, comma 1, anche alle misure alternative e alla liberazione condizionale, oppure ci dobbiamo assumere il rischio che qualcosa non vada bene.

Il permesso premio, come abbiamo detto, è l'elemento principe del trattamento penitenziario che prevede progressione verso la risocializzazione. Portiamolo avanti, anche come occasione e per la funzione sua propria, al fine della possibilità che qualcuno possa accedere a qualcosa di più. Penso che l'estensione del principio affermato dalla Corte costituzionale anche alle misure alternative, come qualcuno suggeriva, o alla liberazione condizionale, potrebbe essere la chiusura di un quadro normativo coerente e logico.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ringrazio la collega, per me *ex* collega, perché è ormai da anni che non sono più nella magistratura.

Il magistrato di sorveglianza decide sull'istanza e, per arrivare al reclamo presso il tribunale di sorveglianza, che come sappiamo è composto da due membri laici e due togati, vi sono ventiquattr'ore di tempo; secondo voi questo termine è congruo?

VERTALDI. Non è congruo. Già si era posto il problema se computare o meno la domenica intermedia del *dies a quo* e l'abbiamo risolto nella pratica.

GRASSO (*Misto-LeU*). Ma quando interviene il pm? Sull'istanza esprime un parere al magistrato di sorveglianza o interviene dopo la comunicazione e la decisione del magistrato?

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

VERTALDI. Interviene dopo la decisione del magistrato.

GRASSO (*Misto-LeU*). Quindi non ha nemmeno la possibilità di istruire la pratica e di prepararsi in relazione all'istanza. Pertanto, sia il pm, sia il difensore avrebbero bisogno di un tempo maggiore per poter controbattere il reclamo. Questo mi pare un punto che noi possiamo ritenere condiviso.

Dopo aver escluso la competenza centralizzata del tribunale di sorveglianza di Roma, lei ha avanzato un'ipotesi circa un provvedimento *de plano*, che sostituisca al magistrato il tribunale di sorveglianza, nella fase della prima istanza. Potrebbe funzionare il tribunale di Roma come seconda istanza in sede di reclamo?

VERTALDI. No. Come ho già spiegato.

GRASSO (*Misto-LeU*). Verrebbe a mancare un grado soprattutto nei piccoli tribunali. Anche perché i pm dei piccoli tribunali non sempre possono essere informati sulla completezza dell'ambiente esterno, che è importante per esprimere un giudizio complessivo. La prossimità è un buon criterio, ma per questo tipo di criminalità c'è un problema di conoscenza – come lei bene ha detto – del contesto esterno, della situazione dell'organizzazione criminale e dei familiari per corredare la valutazione. La prossimità va bene, però deve essere possibilmente completata da quella conoscenza, che interviene quando ci sono tempi congrui.

Per quanto riguarda i reati diversi, condivido pienamente l'idea di distinguere i reati associativi e di criminalità organizzata dagli altri reati, su cui abbiamo già espresso la nostra difficoltà, che sono indici di pericolosità. Esclusa la criminalità organizzata, per cui abbiamo individuato il quadro del contesto esterno, quali sono, a vostro avviso, per la vostra esperienza, gli elementi che si dovrebbero pretendere, per avere un uguale rigore, per l'accesso ai benefici? Per chiarire, quali sono quegli ulteriori elementi, che noi abbiamo bene individuato per la criminalità organizzata, che dovremmo pretendere per gli altri reati (ad esempio, reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, violenza sessuale, pedofilia), ugualmente pericolosi, nel momento in cui li scindiamo dall'elenco di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario?

VERTALDI. È abbastanza complesso.

GRASSO (*Misto-LeU*). Siamo già nell'ottica non del permesso premio, ma della liberazione condizionale, perché arriveranno ricorsi presso la Corte costituzionale, che, come si è pronunciata per i minori giorni fa, si pronuncerà anche per la liberazione condizionale. Poiché i principi sono gli stessi, noi presumiamo che ci sarà una sentenza con le stesse valutazioni e motivazioni per la liberazione condizionale. Questo, per quello che ha detto lei. Non ho altre domande.

49° RES. STEN. (11 dicembre 2019)

VERTALDI. Cerco di andare a memoria, poi eventualmente la collega Saragnano mi verrà in ausilio.

Una domanda verteva su quali potrebbero essere gli elementi da tenere in considerazione come parametri in sede istruttoria ovvero limitativi per gli altri tipi di reato. Ad esempio, mi viene in mente la posizione della vittima, ma anche dei familiari della vittima stessa, sul territorio in cui il permesso dovrebbe essere fruito; occorre poi raccogliere sul territorio le impressioni o le intenzioni dell'*entourage* della vittima nei confronti del reo, come il grado di risentimento.

SARAGNANO. Così come si chiede per la grazia; dunque perché non approfittare di questa possibilità di ascoltare le vittime? Gli ultimi avvenimenti di cronaca hanno dimostrato come la sensibilità delle parti offese sia molto accentuata su questo tema. L'uso o l'abuso degli strumenti *social* da parte di soggetti che beneficiano del permesso premio ha – dal mio punto di vista, legittimamente – suscitato indignazione da parte delle vittime.

L'altro elemento che potrebbe essere valorizzato, per esempio per i reati sessuali, è quello già previsto dallo stesso articolo 4-bis, che è l'osservazione per almeno un anno ex articolo 80 della legge 354/75. Il problema, già individuato, sollevato e stigmatizzato dal presidente Vertaldi, riguarda la mancanza all'interno del carcere delle professionalità necessarie perché questa osservazione sia concreta e soprattutto degli strumenti che portino all'individuazione dei percorsi psicologici che hanno indotto alla pedopornografia o alla violenza di gruppo.

Per quanto riguarda, per esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, si potrebbe pensare a una dazione in denaro, qualora ovviamente non vi sia stato il sequestro e la conseguente confisca di beni che sono il provento, il profitto del reato.

Per quanto riguarda il favoreggiamento della prostituzione, bisognerebbe pensare ad attività risocializzanti con partecipazione ad associazioni o gruppi a tutela della donna e contro la violenza; anche nel caso del traffico di esseri umani, si può immaginare la partecipazione a incontri con la società civile per la sensibilizzazione su questo punto.

Tornando ai reati di cui all'articolo 416-bis e satelliti, il senatore Grasso ipotizzava che la prossimità potrebbe venir meno rispetto ai piccoli tribunali, in cui determinate realtà non sono rilevabili chiaramente. Ma in questo caso dovrebbero essere la Direzione nazionale o le direzioni distrettuali antimafia ad avere la capacità di intervenire, perché stiamo sempre parlando di tribunali distrettuali. Ogni tribunale di sorveglianza (ad eccezione di solo due) ha competenza distrettuale, quindi interviene comunque un pubblico ministero che deve essere in grado di rappresentare questi elementi.

Personalmente (il presidente lo sa) non condivido, così come altri colleghi, l'idea che sia ulteriormente scardinato il sistema ordinamentale in materia di permessi premio, sottraendo la competenza per questi reati al magistrato di sorveglianza per attribuirla a un organo collegiale: i piccoli tribunali si troverebbero inevitabilmente a dover scontare problemi

49° Res. Sten. (11 dicembre 2019)

nella formazione dei collegi, poiché chi ha partecipato al primo giudizio sicuramente non può partecipare al giudizio di appello.

Inoltre, il sistema prevede che sia il magistrato di sorveglianza, proprio perché è il magistrato di prossimità, che interviene quotidianamente (o quando è possibile) in carcere e ha il contatto con il detenuto, con il direttore del carcere, con il comandante della polizia penitenziaria, con gli esperti (l'assistente sociale o lo psicologo), ad avere il polso della situazione, per tutti i detenuti. Infatti, anche l'ergastolano che ha commesso reati gravi, ancorché non di criminalità organizzata e che non rientrino nelle fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 4-bis, ma sicuramente nel comma 1-ter, è affidato al magistrato di sorveglianza, il quale si relazionerà con gli elementi che saranno forniti dagli organismi di supporto e, come ricordava il presidente, nell'ambito delle regole, abbastanza stringenti, che possono essere stabilite dal legislatore.

Il pubblico ministero cui si fa riferimento nell'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario appartiene al tribunale ordinario; modificando la competenza ci si deve interrogare su chi dovrebbe intervenire dinanzi al tribunale di sorveglianza: il pubblico ministero presso il tribunale ordinario o, invece, il procuratore generale presso la corte d'appello?

GRASSO (*Misto-LeU*). Che nulla sa di tutto questo, né della criminalità organizzata, né di altro.

VERTALDI. Anche perché non è che vengano a vedere i fascicoli. Solo a Sassari ho visto che venivano per assistere all'udienza, altrove no. La verità, senatore, è che effettivamente smontare il principio della territorialità e della prossimità diventa molto pericoloso: innanzitutto perché viene meno il principio della centralità del detenuto, in tutte le delibazioni, e poi perché si rischia di perdere più tempo e di essere meno incisivi su quello che invece noi vogliamo salvaguardare.

PRESIDENTE. Dottoressa Vertaldi, purtroppo dobbiamo interrompere per partecipare alla seduta di Assemblea.

VERTALDI. Presidente, lascio a disposizione della Commissione la documentazione che ho predisposto. Spero di essere stata esaustiva.

Ringrazio lei e tutti i membri della Commissione per averci ascoltato.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente Vertaldi, e al presidente vicario Saragnano.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,32.